

**Ordinanza
sulle monete
(OMon)**

del 12 aprile 2000 (Stato 1° marzo 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 1999¹ sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento,²

ordina:

Art. 1 Denominazioni ufficiali e abbreviazioni

Le denominazioni ufficiali e le abbreviazioni dell'unità monetaria svizzera sono:

- a. in tedesco: Franken (Fr.) e Rappen (Rp.);
- b. in francese: franc (fr.) e centime (c.);
- c. in italiano: franco (fr.) e centesimo (ct.);
- d. in romancio: franc (fr.) e rap (rp.);
- e. sul piano internazionale: CHF, conformemente alla norma ISO N° 4217.

Art. 2 Valori nominali e caratteristiche delle monete circolanti

¹ Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:

Valore nominale	Diametro (millimetri)	Peso (grammi)	Segni del contorno	Lega
5 fr.	31	13,2	Leggenda in rilievo	Cupro-nickel
2 fr.	27	8,8	Dentellatura	Cupro-nickel
1 fr.	23	4,4	Dentellatura	Cupro-nickel
½ fr.	18	2,2	Dentellatura	Cupro-nickel
20 ct.	21	4	Liscio	Cupro-nickel
10 ct.	19	3	Liscio	Cupro-nickel
5 ct.	17	1,8	Liscio	Alluminio bronzo. ³

RU 2000 1203

¹ RS 941.10

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° marzo 2021 (RU 2021 46).

³ Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'O del 12 aprile 2006 concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RU 2006 1799).

² Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe delle monete, nonché le tolleranze applicabili alle leghe e alle dimensioni delle monete.⁴

Art. 3 Messa fuori corso

¹ Le monete circolanti, le monete commemorative e le monete d'investimento emesse dalla Confederazione hanno potere liberatorio fino alla loro messa fuori corso.

² La messa fuori corso di monete soggiace a disposizioni speciali. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro di monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio.

Art. 4 Programma di coniazione

Il DFF stabilisce d'intesa con la Banca nazionale svizzera il programma di coniazione delle monete circolanti.

Art. 5 Approvvigionamento di monete

¹ La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l'approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d'investimento. Possono demandare l'adempimento di questo obbligo a imprese che controllano direttamente.

² In linea di principio, la Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere mettono in circolazione e ritirano monete al valore nominale. Per le monete circolanti non utilizzate dall'acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il DFF stabilisce un prezzo che copra le spese.⁵

³ Le casse della Posta Svizzera e delle Ferrovie federali svizzere cambiano le monete entro i limiti della loro liquidità di cassa.

⁴ I grandi consumatori e i grandi fornitori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.

Art. 6⁶ Ritiro dalla circolazione

¹ La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.

² Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 agosto 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3149).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 24 ottobre 2012 sull'organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dicembre 2012 (RU 2012 6089).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1° marzo 2021 (RU 2021 46).

³ La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori relativi all'accettazione e al controllo delle monete;
- b. le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei;
- c. le monete danneggiate sono riconoscibili singolarmente come monete e sono adatte agli apparecchi automatici.

⁴ La Banca nazionale svizzera consegna le monete riportate che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest'ultima le elimina correttamente. Chi riporta le monete può chiederne la restituzione a proprie spese.

⁵ In caso di sospetto, la Zecca federale verifica l'autenticità delle monete consegnate.

⁶ Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all'accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso in funzione del tempo impiegato che deduce dal valore nominale da rimborsare.

⁷ In caso di controversie, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) emana una decisione.

Art. 7 Monete false

¹ La Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere e gli uffici di polizia trasmettono all'Ufficio federale di polizia le monete contraffatte, alterate o sospette che sono loro consegnate o presentate, e indicano il nome e l'indirizzo del portatore come pure, se è il caso, tutte le circostanze utili all'inchiesta (indizi di reato).

² L'Ufficio federale di polizia esamina se vi è indizio di reato contro le prescrizioni in materia di protezione delle monete. Per il rimanente, l'Ufficio federale di polizia procede secondo le norme della procedura penale federale.

³ La Zecca federale verifica l'autenticità delle monete sospette e allestisce descrizioni tecniche. Essa rende inutilizzabili le monete contraffatte o alterate. La Zecca federale esegue le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative competenti che concernono la distruzione di monete contraffatte o alterate.

⁴ Se la moneta sospetta risulta autentica, la Banca nazionale svizzera la cambia al suo valore nominale.

Art. 7a⁷ Convenzioni con la Banca nazionale svizzera

¹ Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disciplinare la collaborazione e il coordinamento negli ambiti dell'emissione e della circolazione delle monete.

⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dicembre 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 46).

² Può delegare all'AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 19 novembre 1997⁸ sulle monete;
- b. il decreto del Consiglio federale del 1° aprile 1971⁹ concernente la messa fuori corso delle monete d'argento;
- c. l'ordinanza del 2 luglio 1980¹⁰ sulla sostituzione delle monete di cinque centesimi.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

⁸ [RU 1997 2757, 1999 704 cifra II n. 32]

⁹ [RU 1971 366 1293]

¹⁰ [RU 1980 895, 1981 498]